

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI RELATIVI ALL'INGEGNERIA, ALL'ARCHITETTURA E AGLI ALTRI SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO

Art.1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Albo dei Professionisti (di seguito Albo) dell'Università degli Studi di Pavia (di seguito Università) allo scopo di affidare, gli incarichi professionali di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo stimato inferiore a € 100.000,00 (IVA esclusa) ai sensi del combinato disposto degli artt.24 (*Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici*) e art. 157 (*altri incarichi di progettazione e connessi*), comma 2, del d.lgs. 50/2016.

2. L'Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano comprovati i requisiti di ordine speciale richiesti e per i quali risultino dichiarati l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (*motivi di esclusione*) d.lgs. 50/2016 e dimostrato il possesso dei requisiti di idoneità professionale e di capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 (*criteri di selezione e soccorso istruttorio*) d.lgs. 50/2016.

3. Le disposizioni del presente Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate abrogate ovvero automaticamente disapplicate, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

Art.2 – Durata dell'iscrizione

1. L'iscrizione ha durata triennale, fatta salva la verifica annuale dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

2. In fase di verifica annuale, è consentita la possibilità di iscrizione da parte di nuovi operatori economici, secondo le modalità ed i tempi stabiliti da apposito avviso predisposto dall'Università e pubblicato sull'Albo Ufficiale e sul sito web d'Ateneo.

Art.3 – Soggetti ammessi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati ai soggetti di cui all'art.46 (*Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria*) del D.Lgs. n.46/2016, e precisamente

- a) prestatori di servizi di ingegneria e architettura, come definite all'art. 46, lettera a) del d.lgs. 50/2016;
- b) le società di professionisti, come definite all'art. 46, lettera b) del d.lgs. 50/2016;
- c) società di ingegneria, come definite all'art. 46, lettera c) del d.lgs. 50/2016;
- d) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. E' vietata al professionista la contemporanea partecipazione come singolo, come socio di una società di professionisti e di ingegneria o come componente di un consorzio stabile nonché la contemporanea partecipazione a più di un consorzio stabile.

Art.4 – Composizione Albo

1. L'Albo Professionisti risulta articolato in sezioni così suddivise:

SEZIONE I - Attività di progettazione

SEZIONE II - Direzione lavori

SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza

SEZIONE IV – Collaudo

SEZIONE V - Attività tecniche connesse

2. Le sezioni sono suddivise in categorie per le varie tipologie di servizi tecnici, come elencate nell'Allegato 1 al presente Regolamento. L'Amministrazione si riserva la facoltà di integrare il numero

delle categorie/sottocategorie previste, utilizzando le forme di pubblicità previste dal presente regolamento.

3. I soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, saranno inseriti nelle categorie di servizi di riferimento, con l'indicazione della relativa capacità contrattuale così come dichiarata nella Domanda di iscrizione.

4. Con specifico riferimento alle attività di collaudo, verrà prevista l'attivazione di una specifica sezione per l'acquisizione di candidature da parte di dipendenti di altre amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 102 (*collaudo*), comma 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.5 – Domanda di iscrizione

1. Gli operatori economici devono presentare all'Università, nel rispetto delle modalità e secondo i termini previsti in apposito bando, utilizzando la modulistica allo scopo predisposta dall'Università, apposita domanda di iscrizione presso l'Albo, precisando le categorie di prestazioni per le quali chiedono di essere iscritti, corredata dal curriculum professionale secondo lo schema di cui all'allegato N al d.P.R. 207/2010 (*transitoriamente in vigore ai sensi dell'art. 217, comma 1, lettera u del d.lgs 50/2016*) e da una scheda referenze professionali, secondo lo schema di cui all'allegato O al d.P.R. 207/2010 (

Art.6 – Requisiti per l'iscrizione

1. I requisiti per l'iscrizione dei Professionisti sono i seguenti:

a) **insussistenza della cause di esclusione di cui all'art.80 (*Motivi di esclusione*) del D.Lgs. n.50/2016;**

b) capacità tecnico-professionale, in particolare:

1) per i professionisti:

- iscrizione al relativo albo professionale;

2) per le società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione:

- certificato di iscrizione dell'impresa presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, **oltre ai requisiti di cui al DM 2 dicembre 2016 n.263;**

3) per gli incarichi di Coordinamento sicurezza, oltre all'iscrizione al relativo Albo, è richiesto il possesso delle attestazione e/o certificazioni e dei requisiti per l'assunzione del ruolo di Coordinatore della sicurezza previsti dal d.lgs. n.81/2008;

4) per gli incarichi di Collaudatore, oltre all'iscrizione all'Albo professionale da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 216, comma 3, d.P.R. 207/2010, è richiesta l'insussistenza delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 216, commi 7 e 10, del citato d.P.R. 207/2010

c) requisiti speciali – relativi alle sole sezioni I, II e III

La capacità contrattuale sarà pari all'importo relativo ai servizi corrispondenti alla categoria per la quale si richiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi dieci anni e documentato dalla scheda referenze professionali, secondo lo schema di cui all'allegato O al d.P.R. 207/2010

Art.7 – Accertamento e validità dell'iscrizione

1. A seguito di analisi dei requisiti e verifica delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici l'Università disporrà per l'iscrizione ovvero per il diniego motivato della stessa.

2. Qualora la documentazione presentazione non sia risultata completa o esauriente, l'Università potrà richiedere all'operatore i chiarimenti e le integrazioni necessari, assegnando allo stesso un termine per l'integrazione.

3. Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente Regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

4. L'esito negativo della domanda verrà comunicato per iscritto all'interessato.

Art.8 – Effetti e validità dell'iscrizione

1. L'Albo è istituito con determinazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito web dell'Università.

2. Ove l'Università ritenga di avvalersi dell'Albo ai fini dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio gli operatori iscritti all'Albo saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza ulteriore forma di pubblicità.

3. Per l'affidamento del servizio specifico, la selezione dall'elenco tra gli operatori in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
4. Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte.
5. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista dovrà dimostrare la propria regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lettera b, d.lgs. 50/2016 (*mezzi di prova*), e, ove necessaria, presentare apposita polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, ai sensi dell'art. 86, comma 4, d.lgs. 50/2016 (*mezzi di prova*). L'incarico sarà regolamentato da apposito disciplinare.

Art.9 – Riduzione, sospensione ed annullamento dell'iscrizione

1. L'Università, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell'assenza degli stessi, può procedere a sospensione dell'efficacia dell'iscrizione, a riduzione ovvero ad annullamento della stessa, con procedimento svolto in contraddittorio con l'operatore economico interessato.
2. L'Università potrà altresì escludere dall'Albo gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

Art.10 – Segnalazione delle variazioni

1. Gli operatori economici iscritti all'Albo devono comunicare all'Università tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art.7 che siano influenti ai fini dell'iscrizioni all'Albo stesso.
2. Tale comunicazione deve essere effettuata, a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. Dette variazioni comporteranno il conseguente aggiornamento dell'Albo.
3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al precedente art.10.

Art.11 – Mantenimento dell'iscrizione

1. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'Albo, gli operatori economici interessati devono dichiarare per ogni anno successivo a quello dell'iscrizione all'Albo, **l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (motivi di esclusione)** d.lgs. 50/2016, nonché il perdurare dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente art.7, secondo le modalità definite dall'Università.
2. Il mancato invio della dichiarazione comporta l'automatica cancellazione dall'Albo. In ogni caso, verrà disposta la cancellazione se la dichiarazione non sarà pervenuta all'Università entro il termine indicato dall'Università.

Art.12 – Forme di pubblicità

L'avviso per l'istituzione dell'elenco di operatori economici è pubblicato sull'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web dell'Università, a sensi dell'art. 73 (*Pubblicazione a livello nazionale*), comma 4, del d.lgs. 50/2016.

Art.13 – Modalità di affidamento

1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento potranno essere affidati dall'Università a cura del Responsabile del procedimento secondo le seguenti modalità:
- per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00=. Tramite affidamento diretto;

- per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000,00= e inferiore a 100.000 euro, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici.

2. Con esclusivo riferimento alle attività di collaudo, ai fini dell'affidamento, dovrà essere preventivamente accertata la carenza nell'organico dell'Università ovvero di altre amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.102 (*Collaudo*), comma 6, del D.Lgs. n.50/2016.

Art.14 – Discrezionalità dell'Università

1. E' inteso che l'iscrizione all'Albo dei Professionisti non dà luogo ad alcun impegno da parte dell'Università a dar corso all'affidamento del servizio per il quale è richiesta l'iscrizione.

2. Resta altresì ferma la facoltà dell'Università di non ricorrere agli operatori iscritti all'Albo, ovvero di ricorrervi parzialmente, nei sotto indicati casi:

- quando si tratti di servizi che, per la loro peculiarità tecnica o qualitativa o per il grado di specializzazione e/o organizzazione richiesta, non rendano possibile l'utilizzazione dell'albo;
- qualora l'Ente, sulla base delle proprie conoscenze di mercato, ritenga utile ampliare la concorrenzialità rispetto ai professionisti iscritti, invitando o interpellando anche altri professionisti ritenuti in possesso di idonei requisiti.

Art.15 – Trattamento dati personali

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del d.lgs. n.196/2003 e s.m.i., l'Università gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'Albo.

2. I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

4. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

5. L'iscrizione richiede sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Art. 16 – Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge in materia.

Allegato 1

ELENCO CATEGORIE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

SEZIONE I - Attività di progettazione

- I / A Attività di progettazione opere edili, affini e finiture
- I / B Attività di progettazione strutturale in c.a. e metallo
- I / C Attività di progettazione impianti idrotermosanitari
- I / D Attività di progettazione impianti termici
- I / E Attività di progettazione impianti elettrici speciali

SEZIONE II - Direzione lavori

- II / A Direzione lavori – opere edili, affini e finiture
- II / B Direzione lavori – opere strutturale in c.a. e metallo
- II / C Direzione lavori – impianti idrotermosanitari
- II / D Direzione lavori – impianti termici
- II / E Direzione lavori – impianti elettrici speciali

SEZIONE III - Coordinamento della sicurezza

- III / A Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Progettazione
- III / B Coordinatore della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 – Esecuzione

SEZIONE IV - Collaudo

- IV / A Collaudi e verifiche – Collaudo statico
- IV / B Collaudo tecnico-amministrativo – contabile
- IV / C Collaudo impiantistico

SEZIONE V – Attività tecniche connesse

- V / A Attività di supporto al responsabile del procedimento
- V / B Verifica dei progetti ai sensi dell'art.44 e ss. del D.P.R. n.207/2010
- V / C Studi geologici e geotecnici
- V / D Prestazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del d.lgs. 81/2008
- V / E Attività di certificazione energetica
- V / F Prestazioni e verifiche tecniche in campo di acustica, illuminotecnica e antincendio
- V / G Rilievi – Stime – Pratiche catastali